

Prot. N. 2004/ /COA/UDC

Allo SNAI  
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26  
00186 ROMA

Al SAGI Sport  
Via Zanardelli, 16  
00186 ROMA

Al SICS  
Via Lucrezio Caro, 67  
00193 ROMA

Al SIARG  
C/o Studio Avv. Livio Lavitola  
Via Giulio Cesare, 71  
00192 ROMA

Alla FEDERIPPODROMI  
Via Nomentana 134  
00161 ROMA

Al SINDACATO  
ALLIBRATORI  
Via Squarcialupi 7  
50100 FIRENZE

Alla SNAI s.p.a.  
Via Puccini, 2/F  
55016 Porcari – (LU)

Alla TOTO 2000 s.r.l.  
Via Cola di Rienzo, 44  
00192 ROMA

Alla MATCH POINT s.p.a.  
Viale Sacco e Vanzetti, 89  
00155 ROMA

A PIANETA SCOMMESSE  
Via Fatebenefratelli, 15  
20121 MILANO

Alla MICRO GAME  
Zona industriale Olivola, lotto D/4  
82100 BENEVENTO

Alla TOTO CAROVIGNO s.p.a.  
Zona industriale di Baragiano  
85050 BALVANO (PZ)

*e, per conoscenza:*

A tutti gli Ispettorati  
Compartimentali  
LORO SEDI

Al MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI  
Ufficio del Direttore Generale per  
la qualità dei prodotti  
agroalimentari  
Via XX Settembre 20  
00187 ROMA

All'UNIRE  
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 4  
00186 ROMA

Alla SOGEI S.p.a  
Via M. Carucci 99  
00143

OGGETTO: Decreto 4 giugno 2004 – Riduzione dell’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa. Decreto 11 giugno 2004 – Riduzione dell’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse ad essa assimilabili

Con il decreto 4 giugno 2004, per le scommesse sportive, e il decreto 11 giugno 2004, per le scommesse ippiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2004, sono state rideterminate le aliquote dell’imposta unica, ai sensi dell’articolo 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Il Totalizzatore Nazionale recepisce le nuove aliquote dal 1° luglio 2004 e, pertanto, a partire da tale giorno, i dati contabili risulteranno aggiornati con la nuova aliquota ed immediatamente disponibili.

La SOGEI provvederà ad aggiornare i dati del periodo 1 gennaio 2003 – 30 giugno 2004 secondo quanto disposto nei suddetti decreti entro il 5 luglio p.v.

Dal giorno successivo, presso la Direzione Generale di questa Amministrazione, saranno disponibili i supporti informatici destinati ai concessionari, aggregati per provider di riferimento.

Successivamente i concessionari potranno reperire in linea i dati relativi al suddetto periodo.

Come previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto 4 giugno 2004 e dall’articolo 3, comma 2 del decreto 11 giugno 2004, eventuali maggiori somme versate in eccedenza dai concessionari, a titolo di imposta unica saranno trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo.

L’eventuale credito risultante dal ricalcolo verrà portato in compensazione con l’imposta dovuta, rispettando le seguenti indicazioni di priorità, anche al fine di garantire l’ordinata e rapida gestione contabile dell’operazione:

- a) Rata dell’imposta, relativa al periodo d’imposta 2000-2002, in scadenza il 30 giugno 2004;
- b) Imposta dovuta per l’anno 2003;
- c) Imposta dovuta per il primo semestre 2004;
- d) Imposta dovuta per i periodi successivi al 1° luglio 2004.

Successivamente, ai concessionari verranno fornite indicazioni relative alle modalità ed alla tempistica per effettuare gli eventuali versamenti dovuti a titolo di saldo a seguito dell'introduzione delle nuove aliquote d'imposta.

L'eventuale credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1 del decreto 11 giugno 2004 alla scommessa TRIS, nonché dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle scommesse raccolte dagli allibratori e dagli ippodromi, verrà compensato con eventuali debiti pregressi, a partire dal debito più remoto, o, in mancanza, a partire dall'imposta dovuta dal mese di luglio 2004.

La presente comunicazione verrà pubblicata sul sito [www.aams.it](http://www.aams.it).

IL DIRETTORE  
Antonio TAGLIAFERRI